Rep. n. del	
COMUNE DI FIDENZA (Provincia di Parma)	
CIG	
REPUBBLICA ITALIANA	
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO	
ASSICURATIVO	
L'anno , il giorno , del mese di , presso la residenza municipale, nell'Ufficio di	
Segreteria.	
Avanti a me dott. , Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti in forma	
pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune di Fidenza sono	
personalmente comparsi:	
, nat a il , dirigente del del Comune che dichiara di intervenire in questo	
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di	
Fidenza, C.F. 82000530343, di seguito nel presente atto denominato	
"Amministrazione Aggiudicatrice".	
nat a , il , residente a, in , n. nella sua qualità di dello , con sede legale in , ,	
n., C.F./P.IVA e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di , di seguito nel	
presente atto denominato "appaltatore";	
PREMESSO CHE	
- con determinazione del Dirigente n. , in data , si stabiliva di procedere	
all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante procedura	
aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	
50;	
- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è	
55 In Substitut actornimazione e state approvate il bando di gala ca c	
1	

stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello	
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma	
2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del criterio del costo fisso con	
competizione sulla base di criteri qualitativi e si demandava alla Centrale	
Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e	
Fidenza lo svolgimento della procedura selettiva;	
- con determinazione del Dirigente della Centrale Unica di Committenza n.	
del sono stati approvati i verbali di gara;	
- con determinazione del Dirigente del servizio n. , in data , ed è stato	
aggiudicato l'appalto del servizio all'impresa suddetta;	
- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito	
della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'impresa	
aggiudicataria;	
- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di	
aggiudicazione in data e pertanto alla data odierna sono decorsi i	
trentacinque giorni previsti dall'articolo dall'articolo 32, comma 9, del	
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Art. 2 - Oggetto	
L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida a	
con sede in in persona del suo che accetta senza riserva alcuna,	
2	

l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di	
Fidenza, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.	
Art. 3 - Durata	
Il contratto ha una durata dal e termina il .	
E' facoltà dell'Amministrazione Aggiudicatrice procedere al rinnovo del	
presente contratto per un ulteriore triennio previa comunicazione almeno tre	
(3) rispetto alla scadenza naturale del contratto agli stessi patti e condizioni.	
Art. 4 - Proroga	
1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un	
provvedimento espresso dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione	
all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un	
nuovo contraente e del conseguente passaggio gestionale.	
2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi in	
funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo	
contraente.	
3. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione aggiudicatrice	
senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità,	
mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di	
almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.	
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo	
al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove	
condizioni nel contratto medesimo.	
Art. 5 – Cauzione definitiva	
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto	
3	

adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. emessa da in	
data per un importo di euro .	
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa	
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice	
richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione	
all'art. 1957, comma 2 del codice civile.	
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del	
certificato di verifica di conformità, o comunque decorsi dodici mesi dalla	
data di ultimazione delle prestazioni in affidamento.	
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le	
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti	
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia	
del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del	
maggior danno.	
5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per	
l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto	
disposta in danno dell'appaltatore.	
L'Amministrazione Aggiudicatrice ha inoltre il diritto di valersi della cauzione	
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le	
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.	
4	

6.	L'Amminist	razione	e Aggiud	licatrice	può	ric	chiedere	all'ar	palta	atore	la
					•			•	-		
reir	ntegrazione	della	cauzione	ove qu	iesta	sia	venuta	meno	in tı	utto c	in
				•							
nar	te in caso di	i inotte	mperanza	a							

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati).

Art. 7 - Prezzo

I compensi all'appaltatore resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione che si aggiudicheranno i relativi servizi assicurativi, a seguito dell'espletamento della pubblica gara e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'appaltatore per le attività previste dal capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

L'importo delle provvigioni dovrà essere espressamente indicato in ogni procedura di gara e/o selezione per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. L'attività dell'appaltatore sarà remunerata con l'applicazione delle seguenti percentuali di provvigione:

	Ramo	Provvigione	%	
	RCA veicoli	4%		
	ARD veicoli non di proprietà	4%		
İ	Altri rami esclusi RCT/RCO e rami di cui ai punti precedenti	9%		
t	Alti Fami esclusi NOT/NOO e fami di cui ai punti precedenti	3 70		Γ

RCT/RCO	9%		
Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva			
L'Amministrazione aggiudicatrice sottopone a specifica	a verifica la		
situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, me	diante analisi		
degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita pre			
previdenziali, con particolare riferimento al documento unico	-		
contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale su	•		
irregolarità definitivamente accertate.			
2 L'Amministrazione aggiudicatrice provvede d'ufficio all'acq			
DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte de			
non rileva ai fini della verifica.	ы арранатоге		
Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto			
1. Il contratto non può essere ceduto né subappaltato, a pena	a di nullità ai		
sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.			
Art. 10 - Pagamenti			
1. I pagamenti dei premi assicurativi saranno disposti con	le modalità		
previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della leg	ge 13 agosto		
2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.			
2. L'appaltatore dichiara che nato a il c.f.	, è/sono		
autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma rice			
o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito pre			
riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da ci			
designazione sono allegati al presente contratto (Allegato).			
	autorizzata a		
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone	autonzzate a		
6			

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata	
all'Amministrazione aggiudicatrice.	
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del	
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del	
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle	
indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può	
attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non	
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi	
finanziari	
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia	
competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della	
legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il	
presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.	
4. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica in occasione di ogni pagamento	
all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte	
dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
Art. 12 - Responsabilità	
1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni	
7	
7	

arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di	
manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti	
con il contratto.	
2. L'appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da	
diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio	
aggiudicato.	
Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto	
1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto	
nel capitolato prestazionale e nell'offerta dell'appaltatore sarà contestata	
all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza,	
specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.	
2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie	
eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte	
non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione	
considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni	
caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato,	
contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà	
diritto all'Amministrazione aggiudicatrice di procedere alla risoluzione "ipso	
iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del	
contratto nei seguenti casi:	
1) fallimento dell'appaltatore;	
2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato	
3) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo	
nazionale di lavoro.	
o	

4) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti,	
l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.	
Art. 14 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016	
Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto	
può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle	
condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016	
sono soddisfatte.	
Art. 15 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione Aggiudicatrice	
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dal	
contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e	
fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.	
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita	
comunicazione a mezzo PEC.	
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni	
dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.	
Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva	
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,	
l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento	
dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove	
il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18	
aprile 2016, n. 50.	
9	

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità	
di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.	
n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.	
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il	
tribunale competente per territorio è quello di Parma.	
Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore	
L'appaltatore svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con	
l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando	
l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.	
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi	
momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in	
conformità alle pattuizioni.	
Art. 18 - Ultimazione delle prestazioni	
L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle	
prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i	
necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta	
ultimazione delle prestazioni.	
Articolo 19 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità	
dei flussi finanziari	
1. L'Amministrazione Aggiudicatrice verifica in occasione di ogni pagamento	
all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte	
della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di	
aggiudicazione	
10	
IU	

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l'appaltatore deve	
rimborsare all'Amministrazione Aggiudicatrice le spese per la pubblicazione	
dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione	
stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, la stessa	
dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.	
Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro	
L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,	
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di	
lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	
2. L'appaltotore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri	
dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni	
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di	
lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui	
si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive	
modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,	
successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.	
3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi	
e fino alla sostituzione.	
4. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia	
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.	
5. L'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di violazione degli obblighi di	
cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza ad essa	
denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una	
ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.	
11	
11	

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che	
l'appaltatore si sia posto in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno	
per il ritardato pagamento.	
Art. 22 - Oneri, stipula e registrazione	
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della	
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di	
segreteria nelle misure di legge.	
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal	
responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.	
131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa a norma dell'art 11	
Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.	
4. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la	
firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L.	
675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche	
in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e	
correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al	
fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al	
presente atto.	
5. L'imposta di bollo sul presente atto è assolta con le modalita' telematiche,	
ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico	
(M.U.I.) per l'importo di euro 45,00.	
ARTICOLO 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO	
L'appaltatore si impegna ad applicare e far rispettare al personale,	
12	
	İ

impiegato nell'esecuzione dell'appalto, le norme del Codice di	
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con	
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, per quanto	
compatibile. Copia del predetto codice è stato pubblicato con la	
documentazione per la partecipazione alla procedura di affidamento. La	
violazione anche di uno solo degli obblighi comportamentali contenuti nel	
codice sarà causa di risoluzione del contratto.	
ARTICOLO 24 - Protocollo di legalità	
L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie	
di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto presso la Prefettura di Parma e di	
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
2. In particolare l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la	
clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e	
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al	
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate	
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o	
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n.	
159/2011 e s. m. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata	
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di	
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali	
d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more	
dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a	
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,	
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto	

ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una	
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette	
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte	
dell'amministrazione aggiudicatrice, del relativo importo dalle somme	
dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di	
emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art.	
1, septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12	
ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare	
discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla	
suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché	
di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.	
3. L'appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura,	
dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di	
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in	
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli	
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari	
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di	
personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a	
determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere,	
ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità	
Giudiziaria, come da clausola che segue.	
4. L'appaltatore 'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli	
Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad	
essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso	

dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o	
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di	
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono	
informate l'amministrazione aggiudicatrice e la Prefettura, come da	
clausola che precede.	
5. L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva	
espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto	
ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto	
nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla	
legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una	
movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli	
intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata.	
L'appaltatore dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli	
incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo,	
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite	
•	
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei	
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo	
costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale	
obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura	
del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la	
violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme	
dovute in relazione alla prima erogazione utile.	
6. L'appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla	
Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si	
15	

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli	
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha	
natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo	
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto	
stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c. c., ogni qualvolta nei confronti di	
pubblici amministratori che abbiano esercitato finzioni relative alla stipula	
ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.	
7. L'amministrazione aggiudicatrice s'impegna ad avvalersi della clausola	
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti	
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti	
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-	
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-	
bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.	
articolo 25 – Contratto in formato digitale	
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.	
50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me	
Segretario Generale Rogante redatto con il programma "di videoscrittura	
Open Office", del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati	
per espressa e concorde loro dispensa, che lo hanno dichiarato pienamente	
conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia	
presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma	

digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82,	
valida alla data odierna.	
F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice	
F.to per l'Appaltatore	
F.to II Segretario Comunale	
, -	
17	